

# Rapporto tra **avvocatura** e IA: uomo regista, macchina supporto

**Andrea Sirotti Gaudenzi**  
Direttore del Dipartimento  
di Intelligenza Artificiale  
dell'Istituto nazionale  
per la formazione continua  
(Roma)



## IL TEMA DELLA SETTIMANA

L'**avvocatura** non è solo tecnica: è cultura, antropologia, retorica, psicologia, doti comunicative, sensibilità. La macchina può imitare tutto questo? Secondo Sirotti Gaudenzi la risposta è ovviamente No: l'IA può liberare l'**avvocato** dalle incombenze meccaniche, dando modo di recuperare le dimensioni più nobili della professione. Pertanto l'**avvocato** del futuro non sarà colui che rinuncia all'intelligenza artificiale, ma colui che saprà governarla senza diventarne "schiavo".



**In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo**  
[ntplusdiritto.ilsole24ore.com](http://ntplusdiritto.ilsole24ore.com)

La professione **forense** sta riflettendo sul proprio futuro, **confrontandosi con l'intelligenza artificiale, protagonista oramai imprescindibile della nostra vita**, essendo presente in tutti i dispositivi che ci circondano. Il confronto avviene con una creatura simile al *Golem*, il gigante d'argilla antropomorfo, che obbedisce, ma non comprende, risponde, ma non ascolta, elabora, ma non è dotato di pensiero. E, soprattutto, l'intelligenza artificiale non soffre, perché priva di coscienza, e - rispetto a un **avvocato** - ha un grande vantaggio: **non dorme e non perché sopraffatta da "ansia da udienza", ma in quanto "macchina"**. Con il tempo, l'IA potrebbe trasformarsi in un rivale temibile, se non fosse che - oltre alla *potestas della tecnologia avanzata* - **ne emerge anche l'infirmitas**. Basti pensare ai tanti casi di *output* errati, in grado di confondere le idee e di condizionare il nostro agire.

Analizzando il fenomeno, non si deve dimenticare che l'*AI Act* (regolamento 1689/2024) e la legge nazionale in materia (legge n. 132/2025) collocano gli strumenti tecnologici come **elementi al servizio dell'uomo**. Il sesto considerando dell'*AI Act*, per esempio, chiarisce che - come prerequisito - l'IA dovrebbe essere una tecnologia antropocentrica e «fungere da strumento per le persone, con il fine ultimo di migliorare il benessere degli esseri umani». **La legge n. 132/2025, nel confermare questa impostazione, disciplina, inter alia, i rapporti tra professionisti e clienti**. Il comma 1 dell'articolo 13 della nuova legge dispone che «l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera». A norma del comma 2 dello stesso articolo, il professionista deve comunicare al destinatario della propria prestazione le informazioni riguardanti i sistemi di intelligenza artificiale ai quali viene fatto ricorso, utilizzando un linguaggio chiaro, semplice e completo. **Il tutto per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente**.

Inoltre, l'art. 24 della legge n. 132/2025 - nell'attribuire deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2024/1689 - prevede tra i principi e i criteri direttivi specifici nell'esercizio di tali deleghe quello di indicare **percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale**, con previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge per la riforma dell'ordinamento **forense** sembra non contemplare novità che riguardino espressamente il settore dell'IA. Neppure il codice deontologico **forense**, recentemente modificato, si occupa di questo ambito, ma non c'è dubbio che **all'uso (errato) di IA da parte degli avvocati sia possibile applicare i principi normativi e deontologici esistenti**. L'uso di strumenti generativi, per esempio, comporta l'onere di verificare la fondatezza delle citazioni normative e giurisprudenziali, **evitando il rischio di presentare i risultati delle "allucinazioni" come dati reali**.

Inoltre, non si deve dimenticare che immettere nei *prompt* i dati dei propri clienti potrebbe tradursi in un trattamento non autorizzato di dati personali, con conseguente violazione di quanto previsto dall'articolo 28 del codice deontologico.

Sul punto, si evidenzia che l'**Ordine forense di Milano** ha lanciato sul fi-

nire dello scorso anno «Horos», presentato come «la prima Carta dei Principi in Italia per l'uso consapevole dei sistemi di AI in ambito forense». Il documento invita gli avvocati ad applicare i canoni derivanti dal dovere di competenza ai nuovi sistemi, stigmatizzando la “delega cieca” all'algoritmo, incompatibile con la professione forense (così come per qualsiasi altra professione).

### Tra fascinazione e diffidenza

Le reazioni della professione forense alla diffusione dei sistemi di IA oscillano tra entusiasmo e diffidenza. Da un lato, si intravede la possibilità di una rivoluzione organizzativa, che conduca verso l'Eldorado: gestione documentale automatizzata, ricerca giurisprudenziale predittiva, supporto nella redazione di atti. Dall'altro, emerge l'ombra del sospetto supportato da quesiti irrisolti sull'opacità degli algoritmi, sulla trasparenza dei modelli, sull'affidabilità dei risultati.

Recuperando l'insegnamento espresso da Aristotele nell'*Etica Nicomachea*, si potrebbe dire che - probabilmente - la virtù sta nel mezzo. A ben vedere, la tecnologia non è un demone né un salvatore, ma è un semplice strumento. Tuttavia, il rischio è dietro l'angolo: banalizzando il pensiero di Heidegger, ogni strumento è in grado di comportare trasformazioni nell'identità di chi lo utilizza.

### Intelligenza artificiale e diritto

Una delle (tante) domande alle quali non è semplice dare risposta riguarda i rapporti tra intelligenza artificiale e mondo del diritto. La tecnologia evoluta capisce il diritto? È bene ricordare che la nostra grande tradizione ci ha insegnato che il diritto non è solo (sacro) testo, ma è anche dialogo, non è solo norma positiva, ma contesto fattuale, non è solo logica, ma ragionevolezza.

Ludwig Wittgenstein ricordava che il significato di una parola deriva dal suo uso all'interno delle pratiche sociali e attività, e non dalla sua definizione astratta. E l'uso, quando si tratta di diritto, si fonda su consuetudini, prassi, sensibilità, ermeneutica, oscillazioni interpretative e, perfino, di ciò che i giuristi chiamano “fiuto”.

La macchina può simulare questi processi? Forse, può imitarne alcuni tratti.

Come si sa, del resto, quell'ampio fascio di tecnologie che chiamiamo intelligenza artificiale “simula” i processi mentali umani. E, quindi, la simulazione è al centro dell'attività dei sistemi.

L'avvocato non si limita ad applicare le norme: le vive. L'IA, al contrario, “vive” solo nel suo mondo, fatto di algoritmi e reti neurali.

E l'uso dell'IA in ambito giuridico impone di considerare questioni importanti, come quelle relative alla trasparenza e alla spiegabilità, presupposti fondamentali, in assenza dei quali l'algoritmo diventa un pericoloso oracolo. Altri aspetti da verificare riguardano i bias, in grado di “dar voce” ai pregiudizi nascosti nei dati di addestramento.

Altro profilo fondamentale attiene alla responsabilità professionale, che non viene affatto annullata dall'uso dell'intelligenza artificiale. Anzi: il rischio di affidarsi alla macchina senza attenzione espone a responsabilità molto pesanti.

Questo punto è chiaro, anche alla luce di vari provvedimenti giurisprudenziali che hanno fatto emergere le “falle” dell'uso di sistemi di IA da parte di avvocati nella presentazione di atti processuali.

Di solito si parla di “allucinazione”, di fronte a output che si basano su una percezione distorta della realtà, in grado di generare veri e propri errori, che - nel settore giuridico - si traducono in riferimenti normativi inesistenti, precedenti giurisprudenziali falsi, conclusioni giuridiche non corrette (ma, apparentemente, plausibili).

Nel marzo 2025 la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze, ha affermato che - seppur essendo evidente il disvalore relativo all'omessa verifica in relazione a riferimenti giurisprudenziali suggeriti dai sistemi di intelligenza artificiale (e poi rivelatisi falsi) - non rica-

**L'avvocato non si limita ad applicare le norme: le vive. L'IA, al contrario, “vive” solo nel suo mondo, fatto di algoritmi e reti neurali**

**In questo delicato momento i rappresentanti delle Istituzioni forensi hanno il compito di prendere per mano gli avvocati e di indicare le soluzioni praticabili**

**de nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 c.p.c. la condotta della parte che in giudizio riporti tali errate indicazioni**, tenuto conto del fatto che le stesse avrebbero semplicemente confermato la strategia difensiva precedentemente assunta (ordinanza del 14 marzo 2025).

A questo primo provvedimento ne sono seguiti altri che hanno, invece, **censurato la condotta della parte che si affida all'IA generativa per la redazione di atti processuali, senza effettuare le necessarie verifiche**. La Sezione lavoro del Tribunale di Torino, con una sentenza datata 16 settembre 2025, ha sanzionato la presentazione di un ricorso infondato e redatto tramite l'ausilio dei dati forniti da un sistema di intelligenza artificiale. Ancora più grave è stata la situazione rilevata dal Tribunale di Latina, che - con una sentenza del 23 settembre 2025 - ha sanzionato ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. **l'utilizzo di modelli processuali «redatti a stampone» tramite strumenti di intelligenza artificiale**.

Uno dei casi più eclatanti è dato dalla sentenza n. 3348/2025 del Tar di **Milano** che - rilevato l'uso non verificato dell'intelligenza artificiale generativa nella redazione di atti giudiziari - **ha deciso di inviare copia della sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano**, in considerazione del rilievo effettuato dall'articolo 88 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del ben noto rinvio alle disposizioni del codice di rito civile previsto dall'articolo 39 c.p.a.

Nell'occasione, quindi, è stato applicato il principio espresso dall'articolo 88 c.p.c., che impone alle parti e ai loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

#### **Verso una “rivoluzione” della professione forense?**

Non c'è bisogno di affidarsi a scenari distopici per comprendere la portata del mutamento già ampiamente in atto.

Le applicazioni più utili dell'IA nel settore giuridico sono già oggetto di ampio utilizzo da parte degli **avvocati**, che si affidano a sistemi predittivi che, pur senza garantire certezze, **offrono modelli probabilistici delle decisioni giudiziali e a strumenti per la redazione degli atti, che non dovrebbero sostituire l'avvocato, ma ne “alleggeriscono” la fatica**.

A fronte di questi “progressi”, si riscontra la tentazione di delegare ciò che invece deve essere custodito gelosamente, ovvero **l'identità culturale e morale della professione**.

L'**avvocatura**, infatti, non è solo tecnica: è cultura, antropologia, retorica, psicologia, doti comunicative, sensibilità. L'**avvocatura** è (anche) fatta da piccoli accorgimenti, come saper modulare il tono della voce davanti agli interlocutori, essere capaci di percepire la sfumatura di uno sguardo, essere in grado di capire quando tacere è più utile del parlare.

La macchina può imitare tutto questo?

L'IA può liberare l'**avvocato** dalle incombenze meccaniche, dando modo di recuperare le dimensioni più nobili della professione. **L'avvocato del futuro non sarà colui che rinuncia all'IA, ma colui che saprà governarla senza diventarne “schiavo”**.

Non ci si deve “fermare” solo perché si ha paura. Chi teme che l'IA possa “sostituire” l'**avvocato** non considera che la professione **forense** non consiste nel trovare risposte, ma nel porre (e porsi) le domande giuste.

Ecco perché **il rapporto tra avvocatura e intelligenza artificiale non può tradursi in un conflitto**: mentre l'uomo manterrà la regia interpretativa, la macchina offrirà un supporto tecnico (che l'interprete dovrà valutare attentamente). Del resto, il diritto nasce per disciplinare i rapporti tra esseri umani; le macchine possono partecipare al processo, ma non possono sostituire gli esseri umani.

La paura, per fortuna o purtroppo, resta ancora un'esclusiva umana. E, in questo delicato momento, **i rappresentanti delle Istituzioni forensi hanno il fondamentale compito di prendere per mano gli avvocati e di indicare le soluzioni praticabili**, facendo comprendere che le nuove tecnologie sono solo strumenti da governare per ottenere vantaggi nell'interesse dei professionisti e dei loro clienti.